



COMUNE DI DRENCHIA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2019
N. 20 del Reg. Delibere

OGGETTO: D. LGS. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (2019) - APPROVAZIONE.

L'anno 2019 , il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
ROMANUT FRANCESCO	Sindaco	Presente
BOSELLO GRAZIANO	Componente del Consiglio	Presente
IURMAN DAVID	Vice Sindaco	Assente
ZUODAR VIVIANA	Componente del Consiglio	Presente
BERGNACH FABRIZIO	Componente del Consiglio	Presente
CRAINICH CLAUDIO	Componente del Consiglio	Presente
SIMONELIG MARINO	Componente del Consiglio	Presente
TOMASETIG ETTORE	Componente del Consiglio	Presente
VOGRIG LUCIA	Componente del Consiglio	Presente
ZUFFERLI MARIO	Componente del Consiglio	Assente
QUALIZZA MICHELE	Componente del Consiglio	Presente
TOMASETIG BEATRICE	Componente del Consiglio	Presente
TRINCO LUCIANO	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Segretario STABILE LUCA.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. ROMANUT FRANCESCO nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: D. LGS. 175/2016 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE (2019) - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:
- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013);

Visto il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale all’art. 20 comma 1 così recita: “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”, fissando, al comma 3 del medesimo articolo, il termine del 31.12 di ogni anno, il termine per l’assunzione del piano;

Richiamata la propria deliberazione n. 41 del 30.12.2016 con la quale si approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate con riferimento all’esercizio 2016;

Ricordato che in data 29.09.2017 è stata assunta la deliberazione consiliare n. 36 con la quale si effettuava la revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 175/2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 40 del 30.11.2017 con la quale si approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate con riferimento all’esercizio 2016;

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 27.07.2018 con la quale si approvava il piano di razionalizzazione delle società partecipate con riferimento all’esercizio 2017;

Rilevato nel Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale che tutte le società nelle quali si detengono partecipazioni alla data odierna:

- non risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti
- non svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali
- nel triennio precedente all’esercizio 2017 hanno conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro

- svolgono un servizio di interesse generale, ciò nonostante si rileva che le società non hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
- non vi è necessità di contenimento dei costi di funzionamento
- non vi è necessità di aggregazione tra società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 d.lgs. 167/16;

Visto il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, il quale all’art. 20 comma 1 così recita: “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione”, fissando, al comma 3 del medesimo articolo, il termine del 31.12 di ogni anno, il termine per l’assunzione del piano;

Dato atto che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco e che l’allegato Piano è stato elaborato dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria (e Vice Segretario), senza l’ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il Comune;

Dato atto che non si rileva pertanto di dover adottare azioni per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute;

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione sopra riportata;

Tutto ciò premesso,

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che non si rileva di dover adottare azioni per la razionalizzazione delle partecipazioni detenute.

Con separata e palese votazione, con voti unanimi e favorevoli la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 08 ottobre 2019.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all’art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto da MARTINA COSTINI in data 08 ottobre 2019.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to ROMANUT FRANCESCO

Il Segretario
F.to STABILE LUCA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 15/10/2019 al 30/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Drenchia, lì 15/10/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to MARTINA COSTINI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/10/2019, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 11/10/2019

Il Responsabile dell'esecutività
F.to MARTINA COSTINI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 15/10/2019

Il Responsabile del Procedimento
MARTINA COSTINI